



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
FILOSOFIA
PHILOSOPHY
Classe L-5 - FILOSOFIA

Immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in Filosofia afferisce alla Classe L-5 delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione dell'Università degli studi di Bergamo.

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione delle attività formative e le modalità organizzative di funzionamento del Corso ed è conforme a quanto previsto dal relativo Ordinamento didattico.

Gli obiettivi formativi e le correlate attività formative del Corso sono consultabili sulla pagina del corso di studio all'interno di Course Catalogue all'indirizzo <https://unibg.coursecatalogue.cineca.it/>.

Il piano di studi allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio
Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.

Più specificamente si richiede un'adeguata preparazione di base, costituita da una conoscenza generale dei principali aspetti e momenti della cultura filosofica nel suo sviluppo storico, qual è quella fornita dagli insegnamenti specifici previsti nelle scuole secondarie superiori.

La preparazione iniziale degli studenti sarà verificata con le modalità previste dal Regolamento didattico del corso di laurea.

Gli eventuali obblighi formativi derivanti da carenze nelle predette conoscenze dovranno essere colmati nel primo anno di corso, secondo le modalità previste dal predetto regolamento.

Modalità di ammissione

Per una proficua partecipazione alle attività didattiche del Corso di Laurea si richiede il possesso di adeguate conoscenze iniziali come definite nel Syllabus delle conoscenze richieste per il test TOLC-SU CISIA.

Le modalità di verifica delle conoscenze tramite TOLC (date previste, durata della prova, struttura e articolazione dei quesiti, determinazione del punteggio) e tutte le altre informazioni ritenute utili per l'ammissione sono illustrate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI

L'immatricolazione dello studente (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo) non è condizionata alla valutazione ottenuta nel TOLC. Se il punteggio ottenuto non dovesse raggiungere la soglia minima prevista dal corso di laurea è comunque possibile immatricolarsi, ma verrà attribuito un



obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nella sezione del TOLC in cui non si è ottenuto il punteggio minimo richiesto.

Il TOLC deve essere sostenuto entro le scadenze indicate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI > COSA SONO I TOLC?

Nel caso di impossibilità a sostenere il TOLC entro la scadenza prevista sarà possibile immatricolarsi, ma verranno attribuiti OFA relativamente a tutti gli ambiti previsti dal TOLC, da colmare entro il 30 settembre 2027.

I candidati che, non avendo raggiunto il punteggio soglia, saranno risultati ammessi con assegnazione di OFA, saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2027 pena l'impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso.

Gli studenti iscritti al primo anno con tipologia di iscrizione part-time dovranno assolvere gli OFA entro il 30 settembre 2028.

Le modalità di assolvimento degli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di afferenza del CdS alla pagina HOME DIPARTIMENTO / STUDIARE / ORIENTARSI E ORGANIZZARE LO STUDIO / REQUISITI DI ACCESSO, TOLC E OFA al seguente link: Link: <https://dlfc.unibg.it/node/7274>.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso prevede l'articolazione in due curricula: *Curriculum Filosofico Teorico* e *Curriculum di Scienze storiche e filosofiche*, per le cui caratteristiche si rinvia al piano di studi allegato.

Lo studente sceglie il curriculum in sede di immatricolazione. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono lezioni frontali, training linguistici ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa curriculare è attribuito il numero di crediti formativi universitari (CFU) corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui:

- 6 ore per le lezioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale;
- 6 ore per attività laboratoriali ed esercitazioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Le lezioni non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

Alcune attività laboratoriali ed esercitazioni hanno la frequenza obbligatoria.



I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Il corso non prevede propedeuticità fra gli esami.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione del relativo numero di CFU, previsto dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie



Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia strettamente coerente con gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e le attività formative specifiche del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale. Se previsto dal piano di studi, lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento avviene con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini.

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione di un testo scritto, indicativamente vertente su un argomento scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti seguiti, ma in cui dovranno convergere unitariamente le varie competenze acquisite nelle diverse aree di apprendimento che costituiscono il percorso di studi considerato nella sua globalità. La prova, consistente essenzialmente in un inquadramento e analisi critica di una serie di testi organicamente collegati, verterà tanto sull'approfondimento dei metodi storico-filosofici e storici, quanto sulla capacità di pratica filosofica concreta, nella quale il sapere filosofico diventa applicabile ai problemi caratteristici dei contesti sociali della contemporaneità.

E' possibile redigere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente di riferimento.

Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale potrà configurarsi come:

- a) un elaborato di analisi e approfondimento di una tematica pertinente al corso di laurea;
- b) un breve saggio di un caso di studio (eventualmente legati al tirocinio o ad un laboratorio seguito nel corso del triennio).

L'elaborato finale dovrà essere redatto sotto la supervisione e la guida di un docente responsabile ('relatore') e dovrà essere discusso e valutato da parte della Commissione, che terrà conto della presentazione del candidato e del giudizio del relatore.



Entro i termini stabiliti dal Calendario didattico del Dipartimento pubblicato alla pagina <https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/calendario-didattico-eappelli> e secondo le modalità pubblicate alla pagina <https://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-glistudenti/segreteria-studenti/prove-finali> il candidato deve presentare la domanda di assegnazione di tesi di laurea, del docente relatore.

La domanda di ammissione alla tesi di laurea deve poi essere presentata presso la Segreteria Studenti (via dei Caniana, 2) secondo le scadenze definite nel Calendario didattico del Dipartimento pubblicato alla pagina <https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/calendario-didattico-eappelli>.

Le modalità di presentazione della domanda di assegnazione di tesi di laurea sono definite dal Servizio Studenti e pubblicate alla pagina <https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea>.

Il relatore della prova finale deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo. Può essere relatore anche ogni docente fuori ruolo dell'Università degli Studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati dal Dipartimento. Nel caso in cui l'argomento della tesi riguardi il contenuto di uno stage il relatore deve essere il docente di riferimento del tirocinio.

Nel caso in cui un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l'impegno fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell'elaborato finale, di seguirne la fase preparatoria, la elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

La Commissione giudicatrice della prova finale e il relativo Presidente sono nominati dal Direttore del Dipartimento, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

Nessuno dei componenti deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del consiglio di corso o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Le Commissioni di laurea, composte da non meno di tre membri, sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato.

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore onde consentire l'immediata sostituzione. Il Presidente può farsi sostituire solo da un professore di prima o seconda fascia membro ufficiale del Dipartimento.

Tutti gli altri componenti ufficiali del Dipartimento possono farsi sostituire solo da componenti ufficiali del Dipartimento, non necessariamente di pari ruolo. La ricerca del sostituto è a carico del membro inizialmente nominato. Quest'ultimo rimane a tutti gli effetti membro della Commissione, fintantoché il supplente non abbia comunicato l'accettazione della sostituzione alla Segreteria del Presidio e alla Segreteria studenti.

Il Presidente è tenuto a segnalare al Direttore, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

Il 'punteggio di base' per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimali e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).



La commissione determina un punteggio della prova finale rispettando i seguenti criteri:

- da 0 a 4 punti per l'elaborato in sé;
- 1 punto aggiuntivo, da riconoscere allo studente che abbia terminato gli studi in corso;
- Ulteriori punteggi aggiuntivi, a discrezione della commissione sovrana, solo in casi di merito eccezionale per il lavoro svolto, a condizione che la decisione sia assunta all'unanimità.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientificodisciplinari previsti dall'ordinamento del corso.

Per ogni studente la Segreteria studenti fornirà alla Commissione:

- il punteggio di base;
- l'indicazione del titolo dell'elaborato finale della laurea triennale;
- una copia del sunto dell'elaborato finale della laurea triennale;
- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero) e le relative votazioni.

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto potrà essere aggiunta la lode.

La Commissione formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il Presidente conferisce il titolo di studio. La proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti.

Il corso di studio provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, di un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei. E' possibile inserire eventuali ulteriori precisazioni o rinviare al Regolamento relativo alle prove finali ove adottato.

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.